



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MODENA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>MOTTOLA</u>	<u>FRANCESCO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>ROTEGLIA</u>	<u>ERIO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>UZZO</u>	<u>RICCARDO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 6/2015
depositato il 08/01/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° PROT.170/2014 IMU 2013
contro:

COMUNE DI MIRANDOLA

difeso da:

MIRTO DOTT. PASQUALE

MARCHI DR.SSA ALESSANDRA - UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
PIAZZA COSTITUENTE N. 1 41037 MIRANDOLA

proposto dal ricorrente:

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA E DI LAVORO ODOARDO FOCHERINI
VIA VALLI 476 41037 MIRANDOLA MO

difeso da:

PARALUPPI DOTT.ELENA

PIAZZA DELLA COSTITUENTE NR.33 41037 MIRANDOLA MO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 6/2015

UDIENZA DEL

14/03/2016 ore 15:00

N°

271

PRONUNCIATA IL:

14 MAR. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

21 MAR. 2016

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARIO

Gianfranco De Biase

RGR 6/15 – COOP. AGRICOLA/Mirandola – IMU '13

E' pacifico in causa che la Esponente è società cooperativa agricola in possesso della qualifica di I.A.P. di cui all'art. 1, D. Lgs 99/04. Poiché detti soggetti sono stati raggiunti da una disposizione straordinaria di esenzione da I.M.U. per il secondo semestre 2013 la Esponente ne ometteva il pagamento. Essa viene però raggiunta da accertamento di omesso versamento col quale il Comune chiede € 42.625 comprensivo di imposta, accessori e sanzione.

Ricorso (r)

#1r) La cooperativa possiede tutti, nessuno escluso, i requisiti posti dalla legge per il riconoscimento della detta qualifica quindi ad Essa spetta la esenzione. Infatti: (i) i terreni sono tutti posseduti e condotti dalla cooperativa; (ii) il suo Statuto è conforme alle specifiche di legge, (iii) gli amministratori sono in possesso a titolo personale della qualifica di I.A.P. ed hanno tutti instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro orientato al raggiungimento degli scopi sociali;

#2r) Il requisito ulteriore della "iscrizione alla previdenza" richiesto dall'art. 13, comma 2°, D.L. 201/11 istitutivo della IMU è soddisfatto dalla iscrizione alla previdenza agricola singolarmente presente per tutti i lavoratori-soci e per tutti gli amministratori, come previsto dai comma 3, lett.c), e 5-bis, art. 1, D.Lgs 99/04.

#2r) La sanzione, ove fosse rigettato il ricorso, non si rende dovuta per la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 6, D. Lgs 472/97 rappresentato dall'ampio margine di discrezionalità interpretativa.

Chiesto annullamento e vittoria di spese e, in subordine, l'annullamento della sanzione.

Resistenza (u)

#1u) Dopo una prima sospensione della debenza della prima rata IMU per tutti i terreni agricoli, la norma che dispone l'annullamento del versamento anche della seconda (art. 1, comma 1, lett. d, DL 133/13) specifica chiaramente che destinatari del beneficio sono solo gli I.A.P. iscritti nella previdenza. E' evidente che tale requisito soggettivo deve sussistere, per esplicitare efficacia, in capo al soggetto passivo IMU. Comune osserva che la iscrizione dei soli soci e degli amministratori a detta forma di gestione previdenziale non integra il presupposto di legge. La specificazione richiesta dalla legge è in sintonia con le altre norme agevolative prima ICI e ora IMU intese a favorire solo gli I.A.P. configurati come persone fisiche che sono gli unici soggetti potenziali beneficiari della detta gestione in quanto, osserva il Comune, le società "non percepiscono certamente pensione".

#2u) Comune sottolinea che la legge IMU è norma speciale non derogabile, in ogni caso, dal D. Lgs 99/04 nonché, in materia di agevolazioni tributarie, vige il divieto di interpretazioni estensive o analogiche ma bisogna attenersi al dato letterale: questo richiede la iscrizione alla previdenza e questa iscrizione può essere fatta solo da persone fisiche.

Ufficio chiede rigetto e vittoria di spese.

Giudizio (g)

#1g) La circostanza nucleare che fonda l'avviso è, dal Comune, così esternata: "le agevolazioni sono riservate alle sole persone fisiche, le sole che, per l'appunto, possono soddisfare il requisito dell'essere "iscritte alla previdenza agricola".

#2g) Pur riconoscendo una certa avarizia locutiva da parte del Legislatore ed una conseguente apertura di uno spazio interpretativo di spessore significativo, questo giudice, nel doveroso confronto tra interpretazione letterale e sistematica, ritiene la prima affatto prevalente. La norma infatti nel limitarsi a telegraficamente prescrivere la esistenza di "iscrizione alla previdenza" introduce un dato oggettivo di concreta verificabilità e comprovazione. Nel caso di specie, ovviamente, essendo il soggetto passivo d'imposta la cooperativa questa non è iscritta alla previdenza quindi il tenore letterale della norma la esclude dalla agevolazione.

#3g) Le pur pregevoli disquisizioni offerte dal Ricorrente intorno alla esistenza esclusiva di soci-lavoratori tutti integranti i requisiti personali I.A.P. non dà, a questo giudice, adito sufficiente, dopo averlo tentato, ad asseverare la tesi, suggestiva e vagamente ispirata a principi di generale equità di trattamento tra contribuenti, da egli tutelata; ciò anche in considerazione dello indiscriminatamente ed imprevedibilmente ampio scenario che si aprirebbe intorno alla conseguente necessitata evenienza di dover poi, arbitrariamente, discriminare, all'interno dell'universo societario ovvero in tutte quelle entità giuridico-economiche diverse dalle persone fisiche, quali possano o vadano considerate destinatarie e quali non destinatarie della agevolazione in parola riservata agli "iscritti alla previdenza".

#4g) Il richiamo, fatto da Ricorrente, all'art. 1, D.Lgs 99/04, che definisce la figura di I.A.P., appare non conferente o comunque non sufficiente in quanto –qui- la detta qualifica in capo a tutti i soci è pacifica ma questo fatto non incide sulla circostanza nucleare della questione che è la coincidenza tra il soggetto passivo I.M.U. e la sua effettiva "iscrizione alla previdenza". Nel caso di specie detta condizione non è soddisfatta.

#5g) Ultimo, ma non meno importante, argomento che milita contro la tesi del ricorrente sta nel fatto che trattasi di "agevolazione" quindi è posto dalla giurisprudenza suprema un dovere di stretta osservanza del dato letterale (Cass. 28160/08 ex pluribus).

#6g) Sussiste la condizione di non punibilità prevista dagli artt. 6, 2° co., D.Lgs 472/97 e 10. 3° co., L.212/00. Il ricorso va parzialmente accolto ma le spese compensate in ragione della incontestabile incertezza interpretativa della norma e della assoluta novità della questione.


La Commissione,

PQM

In parziale accoglimento del ricorso annulla la irrogazione delle sanzioni e rigetta nel resto. Spese compensate.

Modena il 14/03/16


IL RELATORE



(Dott. F. Roteglia)



IL PRESIDENTE



(Dott. F. Mottola)